

Osservazione 1

Art. 11

Nel rispetto dell'art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all'agenzia compete di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, mentre, gli obblighi di formazione sui rischi specifici restano in capo all'utilizzatore; nel rispetto del citato decreto.

Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (si veda anche l'art 22 CCNL Agenzie per il lavoro);

Risposta

In merito all'osservazione sollevata all'articolo 11, si evidenzia che l'articolo 35, comma 4 del D.Lgs.81/2015 prevede solo la facoltà di inserire nel contratto di somministrazione l'obbligo in capo all'utilizzatore dello svolgimento delle attività di formazione sui rischi specifici inerenti all'attività lavorativa. Nel caso in cui nulla sia previsto nel contratto di somministrazione in tal senso, si rimanda alla prima parte della norma sopra citata secondo la quale tali obblighi ricadono sul somministratore.

Osservazione 2

Art. 17

Segnaliamo cortesemente che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova (art 33 CCNL Agenzie per il lavoro) avverranno per giusta causa (ART 45 ccnl) o a seguito dell'instaurarsi del procedimento disciplinare (ART 52 CCNL);

Risposta

L'articolo 17 si riferisce alla sostituzione dei lavoratori effettuate "nel termine perentorio fissato dal periodo di prova".

Osservazione 3

Art. 19

Considerato che l'azione disciplinare viene sollevata dietro segnalazione dell'utilizzatore, ogni parte, per quanto di propria competenza, dovrà assumersi i relativi oneri.

Risposta

Considerato che l'azione disciplinare presuppone un illecito disciplinare commesso dal personale somministrato dalla ditta fornitrice e che quindi l'assunzione del rischio di impresa è in capo alla ditta fornitrice, confermiamo che come previsto al paragrafo 19 della lettera d'invito rimangono "a carico della Società fornitrice i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa".

Osservazione 4

Art. 29

Chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro.

Risposta

La richiesta non è accoglibile